

Bruxelles, 27 aprile 2015
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0096 (COD)**

**8341/15
ADD 1**

**PECHE 143
CODEC 605**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	24 aprile 2015
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 180 final - Annexes 1 to 13
Oggetto:	ALLEGATI della proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 180 final - Annexes 1 to 13.

All.: COM(2015) 180 final - Annexes 1 to 13



Bruxelles, 24.4.2015
COM(2015) 180 final

ANNEXES 1 to 13

ALLEGATI

della

**proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico
orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009**

ALLEGATO I

Condizioni specifiche applicabili alle attività di pesca di cui all'articolo 13, paragrafo 2

1. In aggiunta alle disposizioni stabilite all'articolo 8, paragrafo 3, il numero massimo di tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale in base alle condizioni specifiche applicabili alla deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), corrisponde al numero di navi da cattura dell'Unione che hanno preso parte alla pesca diretta del tonno rosso nel 2006.
2. In aggiunta alle disposizioni stabilite all'articolo 8, paragrafo 3, il numero massimo di navi da cattura autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento in base alle condizioni specifiche applicabili alla deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), corrisponde al numero di navi da cattura dell'Unione che hanno preso parte alla pesca diretta del tonno rosso nel 2008.
3. In aggiunta alle disposizioni stabilite all'articolo 8, paragrafo 3, il numero massimo di tonniere con lenze e canne, navi con palangari e navi con lenze a mano autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nel Mediterraneo in base alle condizioni specifiche applicabili alla deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera c), corrisponde al numero di navi da cattura dell'Unione che hanno preso parte alla pesca diretta del tonno rosso nel 2008.
4. Il numero massimo di navi da cattura stabilito in conformità dei punti 1, 2 e 3 del presente allegato è ripartito tra gli Stati membri in conformità del trattato e in linea con l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
5. Tra le navi da cattura autorizzate di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), e al punto 1 del presente allegato è ripartito al massimo il 7% del contingente unionale di tonno rosso di taglia compresa fra 8 kg o 75 cm e 30 kg o 115 cm. Il 7% del contingente unionale è ripartito tra gli Stati membri in conformità del trattato e in linea con l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
6. In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), e nei limiti del 7% di cui al punto 5 del presente allegato, un quantitativo massimo di 100 t può essere assegnato alla cattura di tonno rosso di 6,4 kg o 70 cm da parte di tonniere con lenze e canne di lunghezza inferiore a 17 m.
7. La quota massima del contingente dell'Unione assegnata agli Stati membri per la pesca in base alle condizioni specifiche applicabili alla deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), e al punto 2 del presente allegato è determinata in conformità del trattato e in linea con l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
8. Tra le navi da cattura autorizzate di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera c), e al punto 3 del presente allegato è ripartito al massimo il 2% del contingente unionale di tonno rosso di taglia compresa fra 8 kg o 75 cm e 30 kg o 115 cm. Tale contingente è ripartito tra gli Stati membri in conformità del trattato e in linea con l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

9. Gli Stati membri le cui tonniere con lenze e canne, navi con palangari, navi con lenze a mano e imbarcazioni con lenze trainate sono autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, e del presente allegato adottano le seguenti disposizioni in materia di marcatura caudale:
- (a) il marchio caudale è apposto su ciascun esemplare di tonno rosso immediatamente dopo l'operazione di scarico;
 - (b) ogni marchio caudale reca un numero unico di identificazione che va incluso nei documenti statistici relativi al tonno rosso e riportato sulla parte esterna di ogni imballaggio contenente del tonno.

ALLEGATO II

OBBLIGHI RELATIVI AL GIORNALE DI PESCA

A – NAVI DA CATTURA

Specifiche minime per i giornali di pesca:

1. il giornale di pesca è composto da fogli numerati;
2. il giornale di pesca è compilato ogni giorno (entro mezzanotte) o prima dell'entrata in porto;
3. il giornale di pesca è compilato in caso di ispezioni in mare;
4. una copia dei fogli è acclusa al giornale di pesca;
5. il giornale relativo all'ultimo anno di attività è conservato a bordo.

Dati minimi standard da inserire nel giornale di pesca:

1. nome e indirizzo del comandante;
2. date e porti di partenza, date e porti di arrivo;
3. nome della nave, numero di registro, numero ICCAT, indicativo internazionale di chiamata e numero IMO (se assegnato);
4. attrezzo da pesca:
 - (a) tipo in base al codice FAO;
 - (b) dimensioni (per esempio: lunghezza, apertura di maglia, numero di ami);
5. operazioni in mare (almeno una riga per giorno di bordata), con l'indicazione dei seguenti elementi:
 - (a) attività (per esempio: pesca, navigazione);
 - (b) posizione: posizione giornaliera esatta (in gradi e primi), registrata per ogni operazione di pesca o a mezzogiorno nei giorni in cui non è stata praticata alcuna attività di pesca;
 - (c) registrazione delle catture, con indicazione dei seguenti elementi:
 - (1) codice FAO
 - (2) peso arrotondato in kg per giorno;
 - (3) numero di pezzi per giorno.

Per le tonniere con reti a circuizione questi dati devono essere registrati per ogni operazione di pesca, anche in caso di catture nulle;

6. firma del comandante;

7. modalità di determinazione del peso: stima, pesatura a bordo;
8. nel giornale di pesca le catture sono registrate in equivalente peso vivo, con l'indicazione dei coefficienti di conversione utilizzati per la valutazione.

Dati minimi da inserire nel giornale di pesca in caso di sbarco o di trasbordo:

1. date e porto di sbarco/trasbordo;
2. prodotti:
 - (a) specie e presentazione in base al codice FAO;
 - (b) numero di pesci o di casse e quantitativo in kg;
3. firma del comandante o dell'agente della nave;
4. in caso di trasbordo: nome, bandiera e numero ICCAT della nave ricevente.

Dati minimi da inserire nel giornale di pesca in caso di trasferimento in gabbie:

1. data, ora e posizione (latitudine/longitudine) del trasferimento;
2. prodotti:
 - (a) identificazione delle specie in base al codice FAO;
 - (b) numero di pesci e quantitativo in kg trasferito in gabbie;
3. nome, bandiera e numero ICCAT del rimorchiatore;
4. nome e numero ICCAT dell'azienda di destinazione;
5. nel caso di un'operazione di pesca congiunta, oltre ai dati di cui ai punti da 1 a 4 il comandante registra nel giornale di pesca:
 - (a) per quanto riguarda la nave da cattura che trasferisce il pesce nelle gabbie:
 - quantitativo di catture salpate a bordo;
 - quantitativo di catture imputato al contingente individuale;
 - nomi delle altre navi che partecipano all'operazione di pesca congiunta;
 - (b) per quanto riguarda le altre navi da cattura della stessa operazione di pesca congiunta che non partecipano al trasferimento del pesce:
 - nome, indicativo internazionale di chiamata e numero ICCAT delle navi suddette;
 - l'indicazione che nessuna cattura è stata salpata a bordo o trasferita in gabbie;
 - quantitativo di catture imputato ai contingenti individuali;
 - nome e numero ICCAT della nave da cattura di cui alla lettera a).

B – RIMORCHIATORI

1. Il comandante di un rimorchiatore registra nel giornale di pesca quotidiano la data, l'ora e la posizione del trasferimento, i quantitativi trasferiti (numero di pesci e quantitativo in kg), il numero della gabbia nonché il nome, la bandiera e il numero ICCAT della nave da cattura, il nome e il numero ICCAT dell'altra o delle altre navi partecipanti, l'azienda di destinazione e il relativo numero ICCAT nonché il numero ICCAT della dichiarazione di trasferimento.
2. Ulteriori trasferimenti verso navi ausiliarie o altri rimorchiatori sono registrati indicando le informazioni di cui al punto 1, nonché il nome, la bandiera e il numero ICCAT della nave ausiliaria o del rimorchiatore e il numero ICCAT della dichiarazione di trasferimento.
3. Il giornale di pesca quotidiano contiene i dati relativi a tutti i trasferimenti effettuati nel corso della campagna di pesca. Il giornale di pesca quotidiano è tenuto a bordo ed è accessibile in qualsiasi momento a fini di controllo.

C – NAVI AUSILIARIE

1. Il comandante di una nave ausiliaria registra giornalmente le attività nel giornale di pesca indicando la data, l'ora e le posizioni, i quantitativi di tonno rosso salpati a bordo e il nome della nave da pesca, dell'azienda o della tonnara con la quale opera in associazione.
2. Il giornale di pesca quotidiano contiene i dati relativi a tutte le attività effettuate nel corso della campagna di pesca. Il giornale di pesca quotidiano è tenuto a bordo ed è accessibile in qualsiasi momento a fini di controllo.

D – NAVI OFFICINA

1. Il comandante di una nave officina registra nel giornale di pesca quotidiano la data, l'ora e la posizione delle attività, i quantitativi trasbordati nonché il numero e il peso del tonno rosso proveniente, secondo il caso, da aziende, tonnare o navi da cattura. Registra inoltre il nome e il numero ICCAT di tali aziende, tonnare o navi da cattura.
2. Il comandante di una nave officina tiene un giornale quotidiano delle attività di trasformazione in cui sono indicati il peso vivo e il numero di pesci trasferiti o trasbordati, il fattore di conversione utilizzato, i pesi e i quantitativi per tipo di presentazione del prodotto.
3. Il comandante di una nave officina tiene a bordo un piano di stivaggio indicante l'ubicazione e i quantitativi per specie e tipo di presentazione.
4. Il giornale di pesca quotidiano contiene i dati relativi a tutti i trasbordi effettuati nel corso della campagna di pesca. Il giornale di pesca quotidiano, il giornale delle attività di trasformazione, il piano di stivaggio e le copie originali delle dichiarazioni

di trasbordo ICCAT sono tenuti a bordo e sono accessibile in qualsiasi momento a fini di controllo.

ALLEGATO III

Documento n.

Dichiarazione di trasbordo ICCAT

Nave da trasporto	Nave da pesca	
Nome della nave e indicativo di chiamata:	Nome della nave e indicativo di chiamata:	Destinazione finale:
Bandiera:	Bandiera:	Porto:
N. di autorizzazione dello Stato di bandiera:	N. di autorizzazione dello Stato di bandiera:	Paese:
N. di registro nazionale:	N. di registro nazionale:	Stato:
N. di registro ICCAT:	N. di registro ICCAT:	
N. IMO:	Identificazione esterna:	
	N. del foglio del giornale di pesca:	

	Giorno	Mese	Ora	Anno	2_ 0_ _ _	Nome del comandante della nave da pesca:	Nome del comandante della nave da
trasporto:							
Partenza	_ _	_ _	_ _	Da:	_ _ _ _		
Ritorno	_ _	_ _	_ _	A:	_ _ _ _	Firma:	Firma:
Trasbordo	_ _	_ _	_ _		_ _ _ _		

Per i trasbordi indicare il peso in chilogrammi o l'unità utilizzata (casce, cesti, ecc.) e il peso sbarcato in chilogrammi di tale unità: |_|_| chilogrammi.

LUOGO DEL TRASBORDO

Porto	Mare	Specie	Numero di unità	Tipo di prodotto	Altri trasbordi					

	<i>Lat.</i>	<i>Long.</i>		<i>di pesci</i>	<i>vivo</i>	<i>intero</i>	<i>eviscerato</i>	<i>decapitato</i>	<i>in filetti</i>	
										Data: Luogo/Posizione:
										N. di autorizzazione PC:
										Firma del comandante della nave che effettua il trasferimento:
										Nome della nave ricevente:
										Bandiera
										N. di registro ICCAT:
										N. IMO:
										Firma del comandante:
										Data: Luogo/Posizione:
										N. di autorizzazione PC:
										Firma del comandante della nave che effettua il trasferimento:
										Nome della nave ricevente:
										Bandiera
										N. di registro ICCAT:
										N. IMO:
										Firma del comandante:

ALLEGATO IV

N. di documento	Dichiarazione di trasferimento ICCAT		
------------------------	---	--	--

1 - TRASFERIMENTO DI TONNO ROSSO VIVO DESTINATO ALL'ALLEVAMENTO

Nome della nave da pesca:	Nome della tonnara:	Nome del rimorchiatore:	Nome dell'azienda di destinazione:
Indicativo di chiamata:	N. di registro ICCAT:	Indicativo di chiamata:	N. di registro ICCAT:
Bandiera:		Bandiera:	
N. di autorizzazione di trasferimento dello Stato di bandiera:		N. di registro ICCAT:	
N. di registro ICCAT:		Identificazione esterna:	Numero della gabbia:
Identificazione esterna:			
N. del giornale di pesca:			
N. dell'operazione di pesca congiunta:			

2 - INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO

Data: __/__/____	Luogo/Posizione: Porto:	Latitudine:	Longitudine:
Numero di individui:		Specie:	
Tipo di prodotto: Vivo <input type="checkbox"/> Intero <input type="checkbox"/> Eviscerato <input type="checkbox"/> Altro (specificare):			
Nome e firma del comandante della nave da pesca/dell'operatore della tonnara/dell'operatore dell'azienda:	Nome e firma del comandante della nave ricevente (rimorchiatore, nave officina, nave da trasporto):	Nome, numero ICCAT e firma degli osservatori:	

3 - ULTERIORI TRASFERIMENTI

Data: __/__/____	Luogo/Posizione: Porto:	Latitudine:	Longitudine:
Nome del rimorchiatore:	Indicativo di chiamata:	Bandiera:	N. di registro ICCAT:
N. di autorizzazione di trasferimento dello Stato in cui ha sede l'azienda:	Identificazione esterna:	Nome e firma del comandante della nave ricevente:	
Data: __/__/____	Luogo/Posizione: Porto:	Latitudine:	Longitudine:
Nome del rimorchiatore:	Indicativo di chiamata:	Bandiera:	N. di registro ICCAT:
N. di autorizzazione di trasferimento dello Stato in cui ha sede l'azienda:	Identificazione esterna:	Nome e firma del comandante della nave ricevente:	

Data: __/__/____	Luogo/Posizione: Porto:	Latitudine:	Longitudine:
------------------	-------------------------	-------------	--------------

4 – GABBIE COMPARTIMENTATE			
N. della gabbia cedente	Kg:	Numero di pesci:	
Nome del rimorchiatore cedente:	Indicativo di chiamata:	Bandiera:	N. di registro ICCAT:
N. della gabbia ricevente	Kg:	Numero di pesci:	
Nome del rimorchiatore ricevente:	Indicativo di chiamata:	Bandiera:	N. di registro ICCAT:
N. della gabbia ricevente	Kg:	Numero di pesci:	
Nome del rimorchiatore ricevente:	Indicativo di chiamata:	Bandiera:	N. di registro ICCAT:
N. della gabbia ricevente	Kg:	Numero di pesci:	
Nome del rimorchiatore ricevente:	Indicativo di chiamata:	Bandiera:	N. di registro ICCAT:

ALLEGATO V

<i>Formulario di dichiarazione delle catture</i>												
Bandiera	Numero ICCAT	Nome della nave	Inizio del periodo di dichiarazione	Fine del periodo di dichiarazione	Durata (in giorni) del periodo di dichiarazione	Data di cattura	Luogo di cattura		Catture			Peso attribuito in caso di operazione di pesca congiunta (kg)
							Latitudine	Longitudine	Peso (kg)	Numero di esemplari	Peso medio (kg)	

ALLEGATO VI

<i>Operazione di pesca congiunta</i>								
Stato di bandiera	Nome della nave	N. ICCAT	Durata dell'operazione	Identità degli operatori	Contingente individuale della nave	Criterio di ripartizione per nave	Azienda di ingrasso e di allevamento di destinazione	
							PCC	N. ICCAT

Data ...

Convalida dello Stato di bandiera

ALLEGATO VII

PROGRAMMA DI OSSERVAZIONE REGIONALE ICCAT

NOMINA DI OSSERVATORI REGIONALI DELL'ICCAT

1. Per svolgere le proprie mansioni ogni osservatore regionale dell'ICCAT deve possedere le seguenti qualifiche:
 - (a) un'esperienza sufficiente per riconoscere le specie ittiche e gli attrezzi da pesca;
 - (b) una conoscenza adeguata delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT, attestata da un certificato rilasciato dagli Stati membri e basato sugli orientamenti dell'ICCAT in materia di formazione;
 - (c) la capacità di compiere un lavoro accurato di osservazione, registrando i relativi risultati;
 - (d) una conoscenza adeguata della lingua dello Stato di bandiera della nave o dell'azienda sottoposta a osservazione.

OBBLIGHI DELL'OSSERVATORE REGIONALE DELL'ICCAT

2. L'osservatore regionale dell'ICCAT deve:
 - (a) aver completato la formazione tecnica prescritta dalle linee direttrici stabilite dall'ICCAT;
 - (b) essere cittadino di uno degli Stati membri ma, per quanto possibile, non dello Stato in cui ha sede l'azienda o la tonnara o dello Stato di bandiera della nave con reti a circuizione. Tuttavia, se il tonno rosso è prelevato dalla gabbia e commercializzato come prodotto fresco, l'osservatore regionale dell'ICCAT che osserva il prelievo può essere un cittadino dello Stato membro responsabile dell'azienda;
 - (c) essere in grado di svolgere i compiti di cui al punto 3;
 - (d) essere iscritto nell'elenco degli osservatori regionali dell'ICCAT tenuto dall'ICCAT;
 - (e) non avere interessi finanziari o beneficiari correnti nella pesca del tonno rosso.

COMPITI DELL'OSSERVATORE REGIONALE DELL'ICCAT

3. L'osservatore regionale dell'ICCAT svolge in particolare i seguenti compiti:

- (a) gli osservatori a bordo delle navi con reti a circuizione controllano che le navi rispettino le pertinenti misure di conservazione e di gestione adottate dall'ICCAT. In particolare, l'osservatore regionale dell'ICCAT:
- (1) qualora osservi una possibile violazione di una raccomandazione ICCAT, ne informa senza indugio la società incaricata di attuare il programma di osservazione regionale, la quale trasmette immediatamente tale informazione alle autorità dello Stato di bandiera della nave da cattura;
 - (2) registra le attività di pesca e riferisce al riguardo;
 - (3) osserva le catture ed effettua una stima delle medesime, verificando i dati registrati nel giornale di pesca;
 - (4) stila un rapporto giornaliero delle attività di trasferimento delle navi con reti a circuizione;
 - (5) avvista e prende nota delle navi eventualmente operanti in violazione delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT;
 - (6) registra le attività di trasferimento e riferisce al riguardo;
 - (7) verifica la posizione della nave impegnata in attività di trasferimento;
 - (8) osserva i prodotti trasferiti ed effettua una stima dei medesimi, anche esaminando le videoregistrazioni;
 - (9) verifica e registra il nome e il numero ICCAT della nave da pesca interessata;
 - (10) svolge le mansioni scientifiche, quali la raccolta di dati nell'ambito del compito II, eventualmente richieste dalla Commissione, in base alle istruzioni del comitato permanente per la ricerca e le statistiche (SCRS);
 - (11) registra e verifica la presenza di qualsiasi tipo di marcatura, compresi segni distintivi naturali, e comunica qualsiasi segno di asportazione recente di marcature;
- (b) gli osservatori regionali dell'ICCAT operanti presso le aziende e le tonnare verificano che queste rispettino le pertinenti misure di conservazione e di gestione adottate dall'ICCAT. In particolare, l'osservatore regionale dell'ICCAT:
- (1) verifica i dati riportati nelle dichiarazioni di trasferimento e di ingabbiamento e nel documento di cattura del tonno rosso, anche esaminando le videoregistrazioni;
 - (2) certifica i dati riportati nelle dichiarazioni di trasferimento e di ingabbiamento nonché nei documenti di cattura del tonno rosso;
 - (3) stila un rapporto giornaliero sulle attività di trasferimento delle aziende e delle tonnare;

- (4) controfirma le dichiarazioni di trasferimento e di ingabbiamento e i documenti di cattura del tonno rosso unicamente se le informazioni ivi contenute corrispondono alle proprie osservazioni, che comprendono anche una videoregistrazione conforme ai requisiti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, e all'articolo 42, paragrafo 1;
 - (5) svolge le mansioni scientifiche, quali la raccolta di campioni, eventualmente richieste dalla Commissione, in base alle istruzioni del comitato permanente per la ricerca e le statistiche (SCRS);
 - (c) redige rapporti generali sulla base delle informazioni raccolte in conformità del presente punto e offre al comandante e all'operatore dell'azienda la possibilità di inserirvi eventuali informazioni pertinenti;
 - (d) presenta il suddetto rapporto generale al segretariato entro 20 giorni dal termine del periodo di osservazione;
 - (e) svolge qualsiasi altra funzione stabilita dalla Commissione ICCAT.
4. L'osservatore regionale dell'ICCAT considera riservate tutte le informazioni relative alle operazioni di pesca e di trasferimento effettuate dalle navi con reti a circuizione e dalle aziende e accetta per iscritto che questo obbligo costituisce una condizione per la sua nomina ad osservatore regionale dell'ICCAT.
5. L'osservatore regionale dell'ICCAT soddisfa i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di bandiera o dello Stato in cui ha sede l'azienda e che esercita la propria giurisdizione sulla nave o sull'azienda a cui è assegnato l'osservatore regionale dell'ICCAT.
6. L'osservatore regionale dell'ICCAT rispetta la gerarchia e le norme generali di condotta che si applicano a tutto il personale di bordo e dell'azienda, purché tali norme non interferiscano con i doveri che gli competono nell'ambito del presente programma e con gli obblighi del personale di bordo e dell'azienda di cui al punto 7 e all'articolo 49, paragrafo 6.

OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI DI BANDIERA NEI CONFRONTI DEGLI OSSERVATORI REGIONALI DELL'ICCAT

7. Gli Stati membri responsabili della nave con reti a circuizione, dell'azienda o della tonnara provvedono affinché gli osservatori regionali dell'ICCAT:
- (a) abbiano accesso al personale di bordo e dell'azienda nonché agli attrezzi, alle gabbie e alle attrezzature;
 - (b) abbiano accesso, su richiesta, alle seguenti attrezzature (se presenti a bordo della nave cui sono assegnati), al fine di agevolare l'esercizio delle loro funzioni di cui all'allegato VI, punto 3:
 - (1) strumenti per la navigazione via satellite;

- (2) schermi radar, quando in uso;
- (3) mezzi di comunicazione elettronici;
- (c) beneficino di condizioni equivalenti a quelle dell'equipaggio in materia di vitto, alloggio e adeguate strutture sanitarie;
- (d) dispongano di uno spazio adeguato sul ponte o nella timoneria per l'espletamento delle formalità amministrative, nonché in coperta per poter svolgere i loro compiti di osservatori.

COSTI DERIVANTI DAL PROGRAMMA DI OSSERVAZIONE REGIONALE DELL'ICCAT

- 8. Tutti i costi generati dalle attività degli osservatori regionali dell'ICCAT sono a carico degli operatori delle aziende o dei proprietari delle navi con reti a circuizione.

ALLEGATO VIII

PROGRAMMA DI ISPEZIONE INTERNAZIONALE CONGIUNTA DELL'ICCAT

In occasione della sua quarta riunione ordinaria, svoltasi a Madrid nel novembre 1975, e della sua riunione annuale, svoltasi a Marrakech nel 2008, l'ICCAT ha concordato quanto segue.

Ai sensi dell'articolo IX, paragrafo 3, della convenzione, la Commissione ICCAT raccomanda che vengano istituite le disposizioni in appresso descritte in materia di controllo internazionale fuori dalle acque soggette a giurisdizione nazionale, al fine di garantire l'applicazione della convenzione e delle misure da questa istituite.

I. INFRAZIONI GRAVI

1. Ai fini delle presenti procedure, per infrazione grave si intendono le seguenti infrazioni delle disposizioni contemplate dalle misure di gestione e di conservazione dell'ICCAT adottate dalla Commissione ICCAT:
 - (a) pesca senza licenza, permesso o autorizzazione validi rilasciati dalla PCC di bandiera;
 - (b) assenza di registrazioni sufficienti delle catture e dei dati ad esse connessi, in conformità ai requisiti della Commissione ICCAT in materia di dichiarazioni, o presentazione di una dichiarazione delle catture e/o dei dati ad esse connessi contenente gravi inesattezze;
 - (c) pesca in una zona di divieto;
 - (d) pesca in un periodo di divieto;
 - (e) cattura o detenzione intenzionali di specie in violazione delle misure applicabili di conservazione e di gestione adottate dall'ICCAT;
 - (f) superare in misura significativa i limiti di cattura o i contingenti in vigore secondo le norme dell'ICCAT;
 - (g) utilizzo di attrezzi da pesca vietati;
 - (h) falsificazione o occultamento intenzionali della marcatura, dell'identità o dell'immatricolazione della nave da pesca;
 - (i) occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova relativi a un'indagine su un'infrazione;
 - (j) infrazioni multiple che, considerate insieme, costituiscono una grave inosservanza delle misure in vigore a norma dell'ICCAT;
 - (k) assalire, opporre resistenza, minacciare, molestare sessualmente, ostacolare indebitamente un ispettore o un osservatore autorizzato o ritardare o interferire con il loro operato;

- (l) manomissione o disattivazione intenzionali del sistema di controllo dei pescherecci via satellite;
 - (m) altre infrazioni che potranno essere determinate dall'ICCAT, una volta inserite e pubblicate in una versione riveduta delle presenti procedure;
 - (n) pesca coadiuvata da aerei da avvistamento;
 - (o) interferenza con il sistema di controllo via satellite e/o attività esercitata senza sistema VMS;
 - (p) attività di trasferimento senza la corrispondente dichiarazione;
 - (q) trasbordo in mare.
2. Qualora, a seguito del fermo e dell'ispezione di una nave da pesca, l'ispettore autorizzato osservi un'attività o una situazione che costituisce un'infrazione grave secondo la definizione di cui al punto 1, le autorità dello Stato di bandiera delle navi di ispezione ne danno comunicazione immediata allo Stato di bandiera della nave da pesca, direttamente e tramite il segretariato dell'ICCAT. In tali circostanze l'ispettore informa anche qualsiasi nave da ispezione appartenente allo Stato di bandiera della nave da pesca che si trovi nelle vicinanze.
 3. L'ispettore dell'ICCAT registra nel giornale di bordo della nave da pesca le ispezioni realizzate e le eventuali infrazioni rilevate.
 4. Lo Stato membro di bandiera provvede affinché, a seguito dell'ispezione di cui al punto 2 del presente allegato, la nave da pesca interessata cessi ogni attività di pesca. Lo Stato membro di bandiera ordina alla nave da pesca di recarsi, entro 72 ore, in un porto da esso designato, dove è avviata un'indagine.
 5. Se la nave da pesca non è invitata a recarsi in un porto, lo Stato membro di bandiera ne dà sollecitamente la debita giustificazione alla Commissione europea, la quale trasmette l'informazione al segretariato dell'ICCAT, che a sua volta la comunica su richiesta alle altre parti contraenti.

II. SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI

6. Le ispezioni sono effettuate da ispettori designati dalle parti contraenti. I nomi degli organismi pubblici autorizzati e degli ispettori a tal fine designati dai rispettivi governi sono notificati alla Commissione ICCAT.
7. Le navi che effettuano operazioni internazionali di fermo ed ispezione conformemente al presente allegato espongono una bandiera o un guidone speciali approvati dalla Commissione ICCAT e rilasciati dal segretariato dell'ICCAT. I nomi delle navi a tal fine utilizzate sono notificati al segretariato dell'ICCAT non appena possibile prima dell'inizio delle attività di ispezione. Il segretariato dell'ICCAT fornisce a tutte le PCC le informazioni relative alle navi di ispezione designate, anche pubblicandole sul proprio sito internet protetto da password.

8. Ogni ispettore è in possesso di un documento di identità rilasciato dalle autorità dello Stato di bandiera e conforme al modello figurante al punto 21 del presente allegato.
9. Fatte salve le disposizioni stabilite al punto 16 del presente allegato, una nave battente bandiera di una parte contraente, impegnata nella pesca di tonnididi o di specie affini nella zona della convenzione fuori dalle acque soggette alla propria giurisdizione nazionale, è tenuta a fermarsi non appena le sia impartito l'apposito segnale del codice internazionale dei segnali da una nave dotata del guidone dell'ICCAT descritto al punto 7 e avente a bordo un ispettore, salvo qualora siano in corso operazioni di pesca; in tal caso la nave si ferma non appena completate tali operazioni. Il comandante della nave consente alla squadra di ispezione, di cui al punto 10 del presente allegato, di salire bordo e a tal fine mette a disposizione una scaletta d'imbarco. Il comandante consente alla squadra di ispezione di procedere agli accertamenti (controllo delle attrezzature, delle catture, degli attrezzi da pesca e di qualsiasi documento pertinente) ritenuti necessari per verificare l'osservanza delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera della nave sottoposta ad ispezione. Inoltre, un ispettore può chiedere qualsiasi spiegazione che ritenga necessaria.
10. Il numero di ispettori che compongono la squadra è stabilito dal comandante della nave d'ispezione tenendo conto delle circostanze pertinenti. Il numero di ispettori è limitato allo stretto necessario per garantire il sicuro svolgimento delle funzioni di cui al presente allegato.
11. Al momento dell'imbarco l'ispettore presenta il documento di identità di cui al punto 8 del presente allegato. L'ispettore osserva le regolamentazioni, le procedure e le pratiche internazionali generalmente accettate riguardanti la sicurezza della nave sottoposta ad ispezione e del relativo equipaggio, ed evita, per quanto possibile, di interferire con le operazioni di pesca e con lo stivaggio del pescato e di compiere azioni che potrebbero pregiudicare la qualità delle catture a bordo.

L'ispettore limita i propri accertamenti a quanto necessario per verificare l'osservanza delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera della nave considerata. Nel procedere all'ispezione l'ispettore può chiedere al comandante della nave da pesca l'assistenza che ritiene necessaria. Egli redige un rapporto di ispezione secondo un modello approvato dalla Commissione ICCAT e lo firma alla presenza del comandante della nave, che è autorizzato ad aggiungervi o a farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla sua firma.
12. Un duplicato del rapporto è consegnato al comandante della nave e al governo della squadra di ispezione, che provvede a trasmetterne copia alle autorità competenti dello Stato di bandiera della nave sottoposta ad ispezione e alla Commissione ICCAT. Se constata una violazione delle raccomandazioni dell'ICCAT l'ispettore ne informa inoltre, ove possibile, qualsiasi nave da ispezione appartenente allo Stato di bandiera della nave da pesca che si trovi nelle vicinanze.
13. L'opposizione a un ispettore o il mancato rispetto delle istruzioni da questo impartite sono trattati dallo Stato di bandiera della nave ispezionata alla stregua di atti commessi nei confronti di un ispettore nazionale.

14. L'ispettore svolge le sue mansioni nell'ambito delle presenti disposizioni in conformità delle norme stabilite nel presente regolamento; tuttavia egli è soggetto al controllo operativo delle sue autorità nazionali, alle quali è tenuto a rispondere.
15. I rapporti di ispezione, le note informative sugli avvistamenti di cui alla raccomandazione 94-09 e le dichiarazioni risultanti da verifiche documentali effettuate da ispettori stranieri nell'ambito delle presenti disposizioni sono esaminati e trattati dalle parti contraenti in conformità della loro normativa nazionale, come se si trattasse di rapporti elaborati da ispettori nazionali. Le disposizioni del presente punto non comportano alcun obbligo, per una parte contraente, di attribuire al rapporto di un ispettore straniero un valore probatorio superiore a quello che avrebbe nel paese dell'ispettore stesso. Le parti contraenti collaborano al fine di agevolare eventuali procedimenti giudiziari o di altro tipo avviati a seguito del rapporto di un ispettore nell'ambito delle presenti disposizioni.
16.
 - a) Entro il 15 febbraio di ogni anno le parti contraenti comunicano alla Commissione ICCAT i rispettivi piani provvisori per lo svolgimento di attività ispettive nell'ambito del presente regolamento nell'anno civile in corso; la Commissione ICCAT può formulare suggerimenti alle parti contraenti in relazione al coordinamento delle operazioni nazionali nel settore considerato, anche per quanto riguarda il numero di ispettori e di navi aventi a bordo un ispettore.
 - b) Le disposizioni stabilite nel presente regolamento e i piani di partecipazione si applicano tra le parti contraenti, salvo diverso accordo tra le stesse che sarà notificato alla Commissione ICCAT. Tuttavia l'attuazione del programma è sospesa tra due qualsiasi parti contraenti nel caso in cui una di esse abbia trasmesso una notifica in tal senso alla Commissione ICCAT, in attesa della conclusione di un accordo.
17.
 - a) Gli attrezzi da pesca sono ispezionati in conformità della regolamentazione vigente per la sottozona nella quale ha luogo l'ispezione. L'ispettore indica la sottozona in cui è stata effettuata l'ispezione e descrive nel rapporto di ispezione tutte le infrazioni constatate.
 - b) L'ispettore è autorizzato a ispezionare tutti gli attrezzi da pesca utilizzati o presenti a bordo.
18. L'ispettore appone un marchio di identificazione approvato dalla Commissione ICCAT su ciascun attrezzo ispezionato che risulti in violazione delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera della nave considerata e ne fa menzione nel rapporto di ispezione.
19. L'ispettore può fotografare attrezzi, attrezzature, documenti e qualsiasi altro elemento ritenga necessario, in modo da evidenziarne le caratteristiche che non considera conformi alla vigente regolamentazione. Gli elementi fotografati sono elencati nel rapporto e duplicati delle fotografie sono allegati alla copia del rapporto destinata allo Stato di bandiera.
20. Se necessario, l'ispettore ispeziona tutte le catture presenti a bordo per accertare l'osservanza delle raccomandazioni dell'ICCAT.
21. Di seguito figura il modello di carta di identità per gli ispettori:

INTERNATIONAL COMMISSION FOR THE
CONSERVATION OF ATLANTIC TUNA



ICCAT

Inspector Identity Card



Contracting Party:

Inspector Name:

Card no.:

Issue Date:

Valid from year to:



ICCAT

The holder of this identification as ICCAT Inspector duly appointed under the terms of the Scheme of Joint International Inspection and Surveillance of the International Commission for the Conservation of the Atlantic Tuna shall have the authority to act under the provisions of the ICCAT Council and its various committees.

ICCAT Secretary General
Issuing Authority

Signature

ALLEGATO IX

Norme minime relative alle procedure di videoregistrazione

Operazioni di trasferimento

- (1) Terminata l'operazione di trasferimento, il dispositivo elettronico di memorizzazione contenente la videoregistrazione originale è consegnato quanto prima possibile all'osservatore regionale dell'ICCAT, che vi appone immediatamente le sue iniziali onde evitare ulteriori manipolazioni.
- (2) La registrazione originale è conservata a bordo della nave da cattura o dall'operatore dell'azienda o della tonnara, secondo il caso, per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione.
- (3) Vengono realizzate due copie identiche della videoregistrazione, di cui una è trasmessa all'osservatore regionale dell'ICCAT presente a bordo e l'altra all'osservatore nazionale presente a bordo del rimorchiatore; quest'ultima accompagna la dichiarazione di trasferimento e le catture corrispondenti. Tale procedura si applica unicamente agli osservatori nazionali in caso di trasferimenti tra rimorchiatori.
- (4) All'inizio e/o alla fine di ciascuna videoregistrazione figura il numero dell'autorizzazione di trasferimento.
- (5) Per l'intera durata di ogni videoregistrazione sono visibili l'ora e la data della registrazione stessa.
- (6) La videoregistrazione comprende, prima dell'inizio del trasferimento, l'apertura e la chiusura della rete o della porta, con immagini che mostrino se la gabbia cedente e quella ricevente contengono già esemplari di tonno rosso.
- (7) La videoregistrazione è continua, senza tagli o interruzioni, e copre l'intera operazione di trasferimento.
- (8) La videoregistrazione è di qualità sufficiente per consentire di stimare il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti.
- (9) Se la qualità della videoregistrazione non consente di effettuare tale stima, le autorità di controllo chiedono che venga effettuato un nuovo trasferimento. Tale operazione è effettuata trasferendo in un'ulteriore gabbia, che deve essere vuota, tutti gli esemplari di tonno rosso presenti nella gabbia ricevente.

Operazioni di ingabbiamento

- (1) Terminata l'operazione di ingabbiamento, il dispositivo elettronico di memorizzazione contenente la videoregistrazione originale è consegnato quanto prima possibile all'osservatore regionale dell'ICCAT, che vi appone immediatamente le sue iniziali onde evitare ulteriori manipolazioni.

- (2) L'originale della registrazione è conservato dall'azienda, se del caso, per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione.
- (3) Vengono realizzate due copie identiche della videoregistrazione, di cui una è trasmessa all'osservatore regionale dell'ICCAT assegnato all'azienda.
- (4) All'inizio e/o alla fine di ciascuna videoregistrazione figura il numero dell'autorizzazione di ingabbiamento dell'ICCAT.
- (5) Per l'intera durata di ogni videoregistrazione sono visibili l'ora e la data della registrazione stessa.
- (6) La videoregistrazione comprende, prima dell'inizio dell'operazione di ingabbiamento, l'apertura e la chiusura della rete o della porta e mostra se la gabbia d'origine e quella di destinazione contengono già esemplari di tonno rosso.
- (7) La videoregistrazione è continua, senza tagli o interruzioni, e copre l'intera operazione di ingabbiamento.
- (8) La videoregistrazione è di qualità sufficiente per consentire di stimare il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti.
- (9) Se la qualità della videoregistrazione non consente di effettuare tale stima, le autorità di controllo chiedono che venga effettuata una nuova operazione di ingabbiamento. Tale operazione è effettuata trasferendo in un'ulteriore gabbia dell'azienda, che deve essere vuota, tutti gli esemplari di tonno rosso presenti nella gabbia ricevente dell'azienda.

ALLEGATO X

Norme e procedure applicabili ai programmi e agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 44, paragrafi da 2 a 7, e all'articolo 45, paragrafo 1

A. Utilizzo di sistemi di fotocamere stereoscopiche

Ai fini dell'utilizzo di sistemi di fotocamere stereoscopiche nel contesto delle operazioni di ingabbiamento secondo il disposto dell'articolo 44 del presente regolamento si applicano le seguenti disposizioni.

1. L'intensità di campionamento del pesce vivo non è inferiore al 20% della quantità di pesce ingabbiato. Ove sia tecnicamente possibile, il campionamento di pesce vivo avviene in modo sequenziale, misurando un esemplare ogni cinque. Tale campione è costituito da pesci misurati a una distanza compresa fra 2 e 8 metri dalla fotocamera.
2. Le dimensioni massime della porta di passaggio, che collega la gabbia cedente a quella ricevente, non superano 10 metri di larghezza e 10 metri di altezza.
3. Se le misurazioni della lunghezza dei pesci presentano una distribuzione multimodale (due o più coorti di taglie diverse) è possibile utilizzare più di un algoritmo di conversione per la stessa operazione di ingabbiamento. Gli algoritmi più aggiornati definiti dall'SCRS sono utilizzati per convertire la lunghezza alla forca in peso totale, in base alla categoria di calibro del pesce misurato durante le operazioni di ingabbiamento.
4. La convalida delle misurazioni stereoscopiche della lunghezza è effettuata prima di ogni operazione di ingabbiamento utilizzando una barra graduata a una distanza compresa fra 2 e 8 metri.
5. Nella comunicazione dei risultati del programma stereoscopico, i dati forniti indicano il margine di errore inerente alle specifiche tecniche del sistema di fotocamere stereoscopiche, che non deve superare un intervallo di +/- 5%.
6. La relazione sui risultati del programma stereoscopico comprende dati particolareggiati relativi a tutte le specifiche tecniche di cui sopra, e segnatamente l'intensità di campionamento, la metodologia di campionamento, la distanza dalla fotocamera, le dimensioni della porta di passaggio e gli algoritmi (rapporto lunghezza-peso). L'SCRS riesamina tali specifiche e, se necessario, formula raccomandazioni per modificarle.
7. Nel caso in cui la qualità delle immagini della fotocamera stereoscopica sia insufficiente per stimare il peso del tonno rosso messo in gabbia, le autorità dello Stato membro responsabile della nave da cattura, della tonnara o dell'azienda chiedono che venga effettuata una nuova operazione di ingabbiamento.

B. Presentazione e utilizzo dei risultati dei programmi

1. Le decisioni riguardanti le differenze tra la dichiarazione delle catture e i risultati forniti dal programma basato su sistemi stereoscopici sono adottate a livello delle catture dell'operazione di pesca congiunta o delle catture complessive della tonnara, per le catture di operazioni di pesca congiunta e di tonnare destinate a un impianto di allevamento cui partecipi un'unica PCC e/o un unico Stato membro. La decisione

riguardante le differenze tra la dichiarazione delle catture e i risultati del programma basato su sistemi stereoscopici è adottata a livello di operazioni di ingabbiamento per le operazioni di pesca congiunta cui partecipi più di una PCC e/o più di uno Stato Membro, salvo se diversamente concordato da tutte le autorità delle PCC o degli Stati membri di bandiera delle navi da cattura che partecipano all'operazione di pesca congiunta.

2. Lo Stato membro responsabile dell'azienda trasmette allo Stato membro o alla PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara, nonché alla Commissione, una relazione recante la documentazione di seguito indicata.

a) Relazione tecnica sul sistema stereoscopico comprendente:

- informazioni di carattere generale: specie, sito, gabbia, data, algoritmo;
- informazioni statistiche sulla taglia: peso e lunghezza medi, peso e lunghezza minimi, peso e lunghezza massimi, numero di esemplari campionati, distribuzione ponderale, distribuzione per taglia.

b) Risultati dettagliati del programma, con indicazione della taglia e del peso di ogni esemplare campionato.

c) Rapporto sull'operazione di ingabbiamento comprendente:

- informazioni generali sull'operazione: numero dell'operazione di ingabbiamento, nome dell'azienda, numero della gabbia, numero BCD, numero ITD, nome e bandiera della nave da cattura o della tonnara, nome e bandiera del rimorchiatore, data dell'operazione del sistema stereoscopico e titolo del filmato;
- algoritmo utilizzato per convertire la lunghezza in peso;
- raffronto tra i quantitativi dichiarati nel BCD e i quantitativi rilevati con il sistema stereoscopico, espressi in numero di esemplari, peso medio e peso totale (la formula utilizzata per calcolare la differenza è: $(\text{Sistema stereoscopico} - \text{BCD}) / \text{Sistema stereoscopico} * 100$);
- margine di errore del sistema;
- nel caso di rapporti sull'operazione di ingabbiamento relativi a operazioni di pesca congiunta o tonnare, l'ultimo rapporto comprende anche una sintesi di tutte le informazioni contenute nei rapporti precedenti.

3. Al ricevimento del rapporto sull'operazione di ingabbiamento, le autorità dello Stato membro della nave da cattura o della tonnara adottano tutte le misure necessarie in funzione delle seguenti situazioni.

a) Il peso totale dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara nel BCD è compreso nell'intervallo dei risultati del sistema stereoscopico:

- non viene emesso alcun ordine di rilascio;

- il BCD è modificato sia nel numero (utilizzando il numero di esemplari ottenuto mediante fotocamere stereoscopiche o tecniche alternative) che nel peso medio; il peso totale non è modificato.
- b) Il peso totale dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara nel BCD è inferiore al valore più basso dell'intervallo dei risultati del sistema stereoscopico:
- viene emesso un ordine di rilascio sulla base del valore più basso dell'intervallo dei risultati del sistema stereoscopico;
 - le operazioni di rilascio sono effettuate secondo la procedura descritta all'articolo 32, paragrafo 2, e nell'allegato XI;
 - una volta effettuate le operazioni di rilascio, il BCD è modificato sia nel numero (utilizzando il numero di esemplari ottenuto mediante fotocamere di controllo, meno il numero di esemplari rilasciati) che nel peso medio; il peso totale non è modificato.
- c) Il peso totale dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara nel BCD supera il valore più alto dell'intervallo dei risultati del sistema stereoscopico:
- non viene emesso alcun ordine di rilascio;
 - il BCD è modificato di conseguenza per quanto riguarda il peso totale (utilizzando il valore più alto dell'intervallo dei risultati del sistema stereoscopico), il numero di esemplari (utilizzando i risultati delle fotocamere di controllo) e il peso medio.
4. Ai fini di eventuali modifiche del DCT, i valori (numero e peso) riportati nella sezione 2 sono coerenti con quelli della sezione 6 e i valori delle sezioni 3, 4 e 6 non sono superiori a quelli del capitolo 2.
5. In caso di compensazione delle differenze riscontrate nei singoli rapporti sulle operazioni di ingabbiamento in tutte le operazioni di ingabbiamento relative a un'operazione di pesca congiunta o a una tonnara, a prescindere dal fatto che sia richiesta o no un'operazione di rilascio, tutti i BCD pertinenti sono modificati sulla base dell'intervallo più basso dei risultati del sistema stereoscopico. Vengono inoltre modificati i BCD relativi ai quantitativi rilasciati di tonno rosso per tenere conto del peso/numero degli esemplari rilasciati. I BCD relativi al tonno rosso non rilasciato, ma per il quale i risultati dei sistemi stereoscopici o di tecniche alternative differiscono dai quantitativi catturati e trasferiti che sono stati dichiarati, sono anch'essi modificati per tener conto di tali differenze.

I BCD relativi alle catture per le quali è effettuata l'operazione di rilascio sono anch'essi modificati per tener conto del peso/numero di esemplari rilasciati.

ALLEGATO XI

Protocollo per le operazioni di rilascio

1. Il rilascio in mare del tonno rosso da gabbie da trasporto o da allevamento è registrato mediante videocamera e sottoposto a osservazione da un osservatore regionale dell'ICCAT, che redige un rapporto e lo trasmette al segretariato dell'ICCAT unitamente alla videoregistrazione.
2. Quando è emesso un ordine di rilascio, l'operatore dell'azienda chiede l'invio di un osservatore regionale dell'ICCAT.
3. Il rilascio in mare del tonno rosso da tonnare è sottoposto a osservazione da un osservatore nazionale, che redige un rapporto e lo trasmette alle autorità di controllo dello Stato membro responsabile.
4. Prima che venga effettuata un'operazione di rilascio le autorità di controllo dello Stato membro possono chiedere che si proceda a un trasferimento di controllo con l'utilizzo di fotocamere convenzionali o stereoscopiche per stimare il numero e il peso degli esemplari che devono essere rilasciati.
5. Le autorità dello Stato membro possono applicare le misure che ritengono necessarie a garantire che le operazioni di rilascio siano effettuate nel momento e nel luogo più opportuni per aumentare le probabilità che il pesce faccia ritorno allo stock. L'operatore è responsabile della sopravvivenza del pesce fino all'esecuzione dell'operazione di rilascio. Le operazioni di rilascio sono effettuate entro tre settimane dal completamento delle operazioni di ingabbiamento.
6. terminate le operazioni di raccolta, il pescato rimasto in un'azienda che non sia accompagnato da un documento di cattura del tonno rosso dell'ICCAT è rilasciato secondo le procedure descritte all'articolo 32, paragrafo 2, e nel presente allegato.

ALLEGATO XII

Trattamento del pescato morto

Durante le operazioni di pesca delle navi con reti a circuizione, i quantitativi corrispondenti agli esemplari rinvenuti morti nella rete sono registrati nel giornale di pesca della nave da pesca e sono detratti dal contingente dello Stato membro.

Registrazione/trattamento del pescato morto durante il primo trasferimento

- 1) Al gestore del rimorchiatore è consegnato il BCD compilato nelle sezioni 2 (Catture totali), 3 (Commercio di pesce vivo) e 4 (Trasferimento – compreso il pescato “morto”).

I quantitativi totali indicati nelle sezioni 3 e 4 corrispondono ai quantitativi indicati nella sezione 2. Il BCD è accompagnato dall'originale della dichiarazione di trasferimento ICCAT (ITD) conformemente alle disposizioni del presente regolamento. I quantitativi indicati nell'ITD (trasferito vivo) corrispondono ai quantitativi indicati nella sezione 3 del corrispondente BCD.

- 2) La parte del BCD in cui figura la sezione 8 (Informazioni commerciali) è compilata e consegnata all'operatore della nave ausiliaria che trasporta a terra gli esemplari morti di tonno rosso (o, se il pesce è sbarcato direttamente a terra, è conservata sulla nave da cattura). Tali esemplari morti e la suddetta parte del BCD sono accompagnati da una copia dell'ITD.
- 3) I quantitativi di pesci morti sono registrati nel BCD della nave che ha effettuato la cattura o, nel caso di operazioni di pesca congiunta, nel BCD delle navi da cattura o di una nave battente un'altra bandiera che partecipa a tali operazioni.

ALLEGATO XIII

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 302/2009	Presente regolamento
Articolo 1	Articoli 1 e 2
Articolo 2	Articolo 3
Articolo 3	Articolo 4
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 4, paragrafi 3 e 5	Articolo 7
Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma	Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e articolo 6, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 6, lettera a) e lettera b), secondo comma	Articolo 52
Articolo 4, paragrafo 6, terzo comma	Articolo 20, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafi 7, 8, 9, 10, 11 e 12	-
Articolo 4, paragrafo 13	Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 15	Articolo 17
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 5, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6	Articolo 8, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6
Articolo 5, paragrafi 7 e 8, e paragrafo 9, primo comma	-
Articolo 5, paragrafo 9, secondo comma	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 6	Articolo 9
Articolo 7	Articoli 10 e 11
Articolo 8	Articolo 16
Articolo 9, paragrafi 1 e 2	Articolo 13, paragrafi 1 e 2
Articolo 9, paragrafi 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10	Allegato I
Articolo 9, paragrafo 6	-
Articolo 9, paragrafo 11	Articolo 13, paragrafo 3
Articolo 9, paragrafi 12, 13, 14 e 15	Articolo 14
Articolo 10	-
Articolo 11	Articolo 15, paragrafi 2, 3 e 5
Articolo 12, paragrafi 1, 2, 3 e 4	Articolo 18
Articolo 12, paragrafo 5	-
Articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 18
Articolo 13, paragrafo 4	-
Articolo 14, paragrafi 1, 2, 3 e 5	Articolo 19
Articolo 14, paragrafo 4	Articolo 20, paragrafo 1
Articolo 15	Articolo 21
Articolo 16	Articolo 27, paragrafi 1, 3 e 4
Articolo 17	Articolo 28
Articolo 18, paragrafo 1	Articolo 23
Articolo 18, paragrafo 2	Allegato II
Articolo 19	Articolo 22, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 20, paragrafi 1 e 2	Articolo 24, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 20, paragrafi 3 e 4	Articolo 25
Articolo 21	Articolo 29, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7

Regolamento (CE) n. 302/2009	Presente regolamento
Articolo 22, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo comma	Articolo 31, paragrafi 1, 3 e 5
Articolo 22, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 32, paragrafo 1
Articolo 22, paragrafo 3	Articolo 32, paragrafo 2
Articolo 22, paragrafo 4	Articolo 36, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 22, paragrafo 5	Allegato II
Articolo 22, paragrafo 6	Articolo 31, paragrafo 6
Articolo 22, paragrafo 7	Articolo 33, paragrafo 1, e allegato IX
Articolo 22, paragrafo 8 e paragrafo 9, primo comma	Articolo 34
Articolo 22, paragrafo 9, secondo comma	-
Articolo 22, paragrafo 10	Articolo 37
Articolo 23	Articolo 30
Articolo 24, paragrafo 1	Articolo 45, paragrafo 1
Articolo 24, paragrafi 2, 4 e 6	Articolo 38, paragrafi 2, 3, 4 e 5
Articolo 24, paragrafo 3	Articolo 39, paragrafi 1 e 2
Articolo 24, paragrafo 5	Articolo 40
Articolo 24, paragrafo 7	Articolo 42, paragrafo 1, e allegato IX
Articolo 24, paragrafo 8, primo comma	Articolo 43, paragrafi 1 e 2
Articolo 24, paragrafo 9	-
Articolo 24, paragrafo 10	Articolo 46
Articolo 24 <i>bis</i>	Allegato X
Articolo 25	Articolo 47
Articolo 26, paragrafo 1	Articolo 24, paragrafo 4
Articolo 26, paragrafo 2	Articolo 25, paragrafo 1
Articolo 26, paragrafo 3	Articolo 24, paragrafo 5
Articolo 27, paragrafo 1	Articolo 29, paragrafo 5
Articolo 27, paragrafo 2	Articolo 41
Articolo 27, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 24
Articolo 28	Articolo 53
Articolo 29	Articolo 50
Articolo 30	Articolo 48
Articolo 31, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a), b), c) e h)	Articolo 51, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6
Articolo 31, paragrafo 2, lettere d), e), f) e g)	Allegato VII
Articolo 31, paragrafi 3 e 4	Allegato VII
Articolo 32	Articolo 33, paragrafi 2, 3 e 4 Articolo 42, paragrafi 2, 3 e 4
Articolo 33	-
Articolo 33 bis	Articolo 51
Articolo 34	Articolo 54
Articolo 35	-
Articolo 36	-
Articolo 37	Articolo 55
Articolo 38	Articolo 56
Articolo 38 bis	Articolo 59, paragrafi 1 e 2
Articolo 39	Articolo 61

Regolamento (CE) n. 302/2009	Presente regolamento
Articolo 40	-
Articolo 41	Articolo 62